

Mand. N. _____

Del _____

Reg. Gen. Segr. N. 359

Del 27/03/2014

Visto Segreteria _____



CITTA' DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

**SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
UFFICIO SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO**

ATTO N. 197 del 27/03/2014

PIANO DI RECUPERO IMMOBILE IN VIA TRIESTE, ZONA B2 DI P.R.G. - DITTA CROCETTI ED ALTRI - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

IL DIRIGENTE

**SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
UFFICIO SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO che:

- q con il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., di recepimento ed attuazione delle direttive 2001/42/CE, in data 27.6.2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, 85/337/CEE del Consiglio del 27.6.1985, come modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3.3.1997 e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.5.2003, è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- q il vigente art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede che *“la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”*;
- q la ditta Crocetti Morena, Di Raimondo Emidio e Silvina, Dell'Ovo Tiziana e Saccia Michele, con nota del 29.6.2012, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n. 25.272, successivamente integrata in data 25.1.2013 e 6.7.2013, ha presentato il piano di recupero per la demolizione e ricostruzione del fabbricato in Via Trieste, zona B2 del P.R.G. vigente, distinto in catasto al foglio n. 16, particella n. 725;
- q con deliberazione n. 202 del 7.1.2014, la Giunta, previa individuazione della zona di recupero e del relativo ambito, ha adottato il piano di recupero dell'immobile sopra descritto;
- q prima dell'approvazione del piano, al fine di accertare la necessità di sottoporlo alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di cui ai titoli I e II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in qualità di Autorità competente e procedente, è stata attivata da questo Ente la preliminare verifica di assoggettabilità;

CONSTATATO che, a mezzo di posta certificata (pec) del 18.2.2014, la richiesta di parere, il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e gli atti costituenti il piano di recupero sono stati inviati alla Task Force Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, all'ARTA Abruzzo, al Settore Ambiente della Provincia di Teramo, alla Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo e alla A.S.L. di Teramo per l'esame di competenza e la formulazione di eventuali contributi in relazione all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal vigente art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, (30 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare), è pervenuto il parere dell'ARTA Abruzzo di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S., in quanto dall'analisi degli impatti potenziali sulle matrici sensibili (aria, acque superficiali e sotterranee, acque reflue, rifiuti, inquinamento elettromagnetico ed acustico) non si rilevano effetti negativi significativi, oltre a quelli legati alle attività cantieristiche, temporanei, reversibili e, comunque, mitigabili, giusta nota n. 3286 del 17.3.2014, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n. 11495;

RILEVATO che l'ARTA Abruzzo, nella relazione tecnica allegata al parere di non assoggettabilità a VAS, ha invitato l'Autorità competente a garantire, ove possibile, l'utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni esterne, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. 12/2005 per ciò che concerne l'inquinamento luminoso;

DATO ATTO che, oltre a quello sopra richiamato, nessun altro parere o contributo è pervenuto in merito;

RITENUTO, pertanto, che il piano di recupero in esame, presentato da Crocetti Morena, Di Raimondo Emidio e Silvina, Dell'Ovo Tiziana e Saccia Michele, redatto dall'arch. Claudio Di Raimondo, non sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, poiché non si rilevano effetti negativi significativi sulle matrici ambientali;

FATTO PRESENTE, in qualità di Autorità competente, di dover emettere il provvedimento di verifica, atto obbligatorio e vincolante che conclude la verifica di assoggettabilità;

ACCERTATA la regolarità tecnico/amministrativa dell'iter seguito, nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTI il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed il vigente statuto comunale;

DETERMINA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) dare atto che, in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di recupero dell'immobile in Via Trieste, zona B2 di P.R.G., presentato dalla ditta Crocetti Morena, Di Raimondo Emidio e Silvina, Dell'Ovo Tiziana e Saccia Michele, redatto dall'arch. Claudio Di Raimondo, è pervenuto esclusivamente il parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) dell'ARTA Abruzzo, giusta nota n. 3286 del 17.3.2014, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n. 11495;
- 3) escludere il predetto piano di recupero dall'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), non avendo lo stesso effetti negativi significativi sulle matrici sensibili (aria, acque superficiali e sotterranee, acque reflue, rifiuti, inquinamento elettromagnetico ed acustico) e sul patrimonio culturale;
- 4) specificare che, nella fase attuativa delle previsioni del piano di recupero in questione, ove possibile, si garantirà il rispetto di quanto consigliato dall'ARTA Abruzzo nella relazione tecnica;
- 5) dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico, come disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Giulianova.

IL DIRIGENTE DELLA IV AREA
Ing. Maria Angela Mastropietro

L'Istruttore _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Giulianova, lì 10/04/2014

IL MESSO COMUNALE